

**UNIONE
NAZIONALE
GIUDICI
DI PACE**
* unagipa *

*All'on.le Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio dei Ministri*

*All'on.le Andrea Orlando
Ministro della Giustizia*

*Alla Commissione per la Garanzia
dello sciopero nei servizi pubblici*

Oggetto: Esperimento procedura di raffreddamento ex L. 146/1990.

La scrivente organizzazione, dopo avere espresso reiterate e motivate proposte sulla riforma della magistratura onoraria e di pace, ed essersi vista costretta a ricorrere a numerosi scioperi negli ultimi 24 mesi, da ultimo nelle settimane dal 21 al 25 novembre, dal 19 al 22 dicembre, dal 26 gennaio al 1° febbraio, dal 21 al 25 febbraio, dal 20 al 24 marzo, dal 19 al 21 aprile e, da ultimo, dal 15 maggio all'11 giugno, senza ricevere alcun riscontro dal Governo, nel prendere atto che in data 29 aprile 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, la legge 28 aprile 2016, n. 57, di "*delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace*", ed in data 5 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo sulla "*riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n.57*" senza, peraltro, che il Ministro della Giustizia Orlando abbia tenuto fede all'impegno assunto nel dicembre 2015 di ascoltare le organizzazioni di categoria prima dell'approvazione definitiva della legge ed in sede di sua attuazione, rileva, con fermo disappunto, quanto segue:

1. Tutte le istanze di categoria, pur fatte tempestivamente pervenire ai competenti organi governativi, sono state respinte, malgrado la presentazione, sia in Senato che alla Camera dei Deputati, da parte di tutte

le forze politiche, ivi compresi senatori e deputati appartenenti ai partiti di maggioranza, di numerosi emendamenti che miravano a rendere il testo di riforma compatibile con il dettato costituzionale e con la vincolante normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale; in particolare:

2. Con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione è stato previsto che tutti i futuri oneri contributivi ricadano sui magistrati onorari;
3. Con altra disposizione, parimenti lesiva del principio comunitario "pro rata temporis" (commisurazione del trattamento economico e pensionistico al tempo effettivamente impiegato nell'esercizio delle funzioni, con specifico riguardo al trattamento del magistrato di carriera ed alla anzianità di servizio - sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10 e direttive comunitarie nn. 1990/70/CE e 1997/81/CE), è stata determinata l'indennità che competerà ai magistrati onorari ed ai giudici di pace nella misura di € 16.000,00 lorde annue, ulteriormente decurtata del 20% nel caso di assegnazione all'ufficio del processo;
4. Nel regime transitorio, che durerà 4 anni, permane, altresì, il trattamento economico discriminatorio già contestato dalla CE allo Stato Italiano all'esito della chiusura dell'EU Pilot 7779/15/EMPL;
5. Con ulteriore disposizione, sempre lesiva del principio comunitario di non discriminazione, è stato abbassato ulteriormente il limite di età dei giudici di pace e di tutti gli altri magistrati onorari in servizio a 68 anni, malgrado le rassicurazioni in senso contrario del Ministro Orlando, peraltro rese pubbliche sul sito internet del suo Dicastero, così ponendo i magistrati medesimi nell'impossibilità di raggiungere l'età pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati, anche in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della Direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27.11.2000;
6. Con disposizione in contrasto con la clausola 5, comma 2, direttiva comunitaria 1997/81/CE è stata prevista, con decorrenza fra 4 anni, l'illecita trasformazione del rapporto di lavoro attualmente a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time (impegno di 2 giorni lavorativi, ossia non più di 16 ore settimanali nelle quali giudici di pace e magistrati onorari possono essere adibiti a tutte le attività di ufficio, ivi comprese, ovviamente le ore da

dedicare allo studio ed alla stesura di decreti, ordinanze e sentenze, allo studio dei fascicoli ed alla preparazione delle udienze, alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori, etc...), in assenza di qualsiasi ratio giustificatrice ed in aperto conflittualità con i rilievi manifestati da circa 200 capi degli uffici giudiziari sull'impossibilità di mandare avanti la Giustizia con una così drastica riduzione dell'apporto della magistratura onoraria;

7. Con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice;
8. Il restante testo della contestata legge di riforma e del decreto attuativo presenta ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità, quali, in via meramente esemplificativa: a) l'incostituzionale potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell'articolo 101 Costituzione; b) la previsione, parimenti incostituzionale, di retrocessione, dopo il primo quadriennio, dei giudici di pace in servizio ai compiti, di natura prevalentemente amministrativa e di sostegno, conferiti ai magistrati applicati nell'ufficio del processo, applicazione che potrà avvenire anche senza consenso del magistrato onorario; c) previsione di licenziamento in tronco, mascherato sotto l'eufemismo della dispensa d'ufficio, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall'ufficio per 6 mesi; d) mancata attuazione delle disposizioni della legge delega su trasferimenti e illeciti disciplinari; etc...
9. Il Consiglio di Stato il 7 aprile 2017 ha emesso il parere richiesto dal Ministro Orlando, rilevando che la legge delega non consente la stabilizzazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari in servizio, occorrendo un provvedimento legislativo ad hoc, individuando nel modello della legge n. 217 del 1974 (conservazione del posto di lavoro sino all'età pensionabile con lo stesso trattamento retributivo e previdenziale del magistrato ordinario di Tribunale) l'unico strumento percorribile.
10. Il Ministro Orlando, in risposta a interrogazione in Parlamento, ha dichiarato che seguirà, con separato provvedimento legislativo, la linea indicata dal Consiglio di Stato; ad oggi nessuna iniziativa legislativa è stata

assunta, malgrado sia già stato presentato il contestato schema di decreto legislativo e sia prossimo alla scadenza il termine ultimo concesso dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo per sanare tutte le violazioni già contestate al Governo italiano nel giugno dell'anno scorso all'esito della chiusura dell'Eu Pilot con esito negativo per l'Italia.

11. Nel frattempo le più alte istituzioni europee, su istanza, denuncia o reclamo delle organizzazioni di categoria o di singoli magistrati, hanno avviato plurime procedure volte ad accertare le lamentate violazioni di diritto comunitario, in particolare:

a) tutte le menzionate questioni sono attualmente alla valutazione finale della Commissione Europea, alla quale sono state presentate plurime denunce di infrazione per violazione delle richiamate disposizioni comunitarie e al riguardo la CE ha già chiuso un EU Pilot (protocollo n. CHAP(2015)00364) con valutazione integralmente negativa nei confronti dell'operato dell'Italia;

b) di preciso **la Commissione Europea ha formalmente contestato al Governo Italiano:**

- il **mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite**, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro;

- il **mancato riconoscimento del congedo di maternità**, in violazione della Direttiva 92/85/CEE sulla maternità o - a seconda della natura del servizio prestato - della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo;

- **l'assenza di limiti alla reiterazione di contratti a termine** nei confronti di uno stesso lavoratore, in violazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;

- la **disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali, in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale**, sempre in violazione della Direttiva 1999/70/CE. In relazione al disposto di questa Direttiva, la Commissione ha evidenziato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione, la necessità di osservare il principio del pro rata temporis, in forza del quale il lavoratore a tempo determinato deve godere, proporzionalmente, delle medesime tutele riconosciute al lavoratore a tempo indeterminato (nel caso, al magistrato professionale), **ivi compresa la tutela previdenziale**;

le su menzionate direttive 2003/88, 92/85 e 99/70, ma anche la Direttiva 97/81 sui lavoratori a tempo parziale (part-time), sono applicabili a condizione che il

servizio prestato dai magistrati onorari sia, di fatto, da considerarsi prestazione di lavoro di tipo subordinato;

sul punto, la Commissione ha rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che "la nozione di «lavoratore», ai sensi del diritto dell'Unione, dev'essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati"; in detto contesto, secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, vincolante per tutti gli organi amministrativi, giurisdizionali, istituzionali e politici italiani, "la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali ricéva una retribuzione" - sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, FNV, Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411; punti 34-36; sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2013, L. N./Styrelsen for Videreggende Uddannelser og Uddannelsesstotte, C-46/12, EU:C:2013:97, punto 40 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte del 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli, C-270/13, EU:C:2014:2185, punto 25 -;

da qui ben si comprende come sia irrilevante, nella prospettiva della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato dei giudici di pace nell'ordinamento italiano in termini di onorarietà del servizio, qualificazione del tutto anomala, discriminatoria e preconcetta, non supportata da alcuna ragione obiettiva che la giustifichi. Ne deriva, sulla base dell'ordinamento europeo, la necessità di fare applicazione del principio del pro rata temporis, secondo cui il trattamento economico e previdenziale dei giudici di pace deve essere parametrato alla retribuzione ed alla tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuta al magistrato professionale, quale figura di lavoratore ad ogni effetto comparabile;

le suddette osservazioni della CE e della CGUE sono corroborate dallo stesso documento dell'Ufficio del Legislativo del Ministero della Giustizia prot. n. LEG/01/03/2017.0002171.U a firma del Capo dell'ufficio dott. Giuseppe Santalucia;

c) con decisione del 5 luglio 2016, pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa, su reclamo n. 102/2013 dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace, ha accertato all'unanimità che la legislazione italiana viola il principio di non

discriminazione previsto dall'articolo E in combinato disposto con l'articolo 12 della Carta Sociale Europea, ossia un trattato internazionale vincolante ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, deliberando che i giudici di pace, sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro svolto, sono equiparabili ai magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile ad un trattamento previdenziale ed assistenziale corrispondente, anche in materia di tutela della maternità, della paternità e della salute;

d) la Commissione Europea è stata, altresì, più volte investita dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, ai sensi dell'articolo 216, comma 6, del Regolamento, del compito di svolgere indagini e fornire informazioni al Parlamento Europeo sulle medesime questioni sopra esposte e sollevate in numerose petizioni dichiarate ricevibili e presentate da giudici di pace (petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016);

e) **il 28 febbraio 2017, il Parlamento Europeo presso la Commissione per le petizioni ha discusso unitariamente le numerose petizioni presentate dai giudici di pace ed ha deciso di tenere aperte le petizioni medesime, di sollecitare la Commissione Europea ad esaurire la fase preliminare sulle accertate violazioni del diritto comunitario, nonché di predisporre, a cura della stessa Presidente della Commissione On. Cecilia Wilkstrom, un ultimo sollecito al Ministro Orlando ed al Governo italiano al fine di sanare le contestate e reiterate violazioni, procedendo senza ulteriore indugio alla stabilizzazione dei magistrati precari ed al riconoscimento dei loro inviolabili diritti di natura retributiva e previdenziale;**

f) il 23 marzo 2017 è pervenuta al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, al tempo distolto dai suoi impegni istituzionali a causa della sua candidatura a segretario del Partito Democratico e di recente a causa delle elezioni amministrative, una **lettera del Parlamento Europeo, a firma della Presidente della Commissione per le petizioni On. Cecilia Wilkstrom;** a tale sollecitazione il Ministro della Giustizia Andrea Orlando non ha neppure avuto il garbo di rispondere;

g) sono attualmente pendenti numerose procedure giudiziarie interne, dinanzi al giudice ordinario e amministrativo, presentate da singoli magistrati od organizzazioni di categoria, con richieste espresse e motivate di sollevare pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, sempre in relazione alle

denunciate violazioni della normativa comunitaria sul lavoro subordinato ed alla luce dell' inequivocabile e vincolante contenuto interpretativo della sentenza della CGE del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, con particolare riguardo alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato anche in capo ad un magistrato onorario;


12. Alla luce delle considerazioni sopra esposte si rende necessario l'immediato ritiro del contestato schema di decreto legislativo attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57, considerati i sopra evidenziati ed insanabili vizi di diritto costituzionale e di diritto comunitario, e **provvedere con decreto legge alla stabilizzazione di tutti i giudici di pace in servizio, sussistendo ragioni di indifferibilità ed urgenza nell'imminenza dell'avvio della procedura di infrazione da parte della CE contro l'Italia.**

Per tali ragioni


si chiede alle Autorità in indirizzo di esperire il tentativo di conciliazione, secondo le modalità previste all'articolo 7 dal Codice di Autoregolamentazione predisposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace, al fine di affrontare e risolvere, in uno spirito di fattiva collaborazione, i gravi problemi sollecitati, facendo presente che, nel deprecato caso di mancata convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, la scrivente organizzazione, in ossequio al mandato ricevuto dagli organi assembleari e direttivi, porrà in essere ogni necessaria iniziativa di denuncia e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della società civile, proclamando le conseguenti astensioni dalle udienze e da tutte le altre attività giudiziarie.

Roma 12 giugno 2017

Maria Flora Di Giovanni
(Presidente Nazionale)
PR. ASSEMB. COSTITUZIONALE STATUTARIA



Alberto Rossi
(Segretario Generale)



Via Papa Giovanni XXIII, 80 Chieti - cell.: 392.5352848 - 349.7285226
e-mail: rossialberto@fastwebnet.it - mariafloradigiovanni@gmail.com
sito internet: <http://www.unionejudicipace.it/>
profilo facebook: <https://www.facebook.com/unagipa>